SERIE A – S.S. 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL G.S. del 29.10.2026

IL GIUDICE SPORTIVO

VERIFICATA LA REGOLARITÀ DEL TESSERAMENTO DEI SOGGETTI PARTECIPANTI OMOLOGA I RISULTATI DELLE SEGUENTI GARE:

1 ^ GIORNATA ANDATA
GARA N°1 DEL 24.10.2026
VUMBACA MOBILITY SOLUTIONS RC BIC/DINAMO LAB SSD ARL BANCO DI SARDEGNA 62-67
ARBITRI: BARBAGALLO Daniele-MUCELLA Angelo
GARA N°2 DEL 24.10.2026
MENARINI VOLPI ROSSE FIRENZE/UNIPOL BRIANTEA84 ASD ETS 47-82
ARBITRI: GUERRINI Marco-BORSANI Massimo
GARA N°3 DEL 24.10.2026
DECO AMICACCI ABRUZZO/SPECIAL BERGAMO SPORT MONTELLO 54-45
ARBITRI: LASTELLA Francesco/MATARAZZO Giuseppe
GARA N°4 DEL 24.10.2026
SANTO STEFANO KOS GROUP/CRICH PDM TREVISO 71-44
ARBITRI: DELLE CESE Paolo-PANICCIA Piero
GARA N°5 DEL 24.10.2026
PADOVA MILLENNIUM BASKET/ASINARA WAVES PORTO TORRES E-AMBIENTE 49-70
ARBITRI: SCARLASSARE Luca-PETRILLI Luigi

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
GARA N°2 DEL 24.10.2026
-Ammenda di € 200,00 alla Società MENARINI VOLPI ROSSE FIRENZE per violazione dell'art. 30 del Regolamento Tecnico Esecutivo, in relazione all'art. 43 del medesimo Regolamento e al Prontuario Tasse e Ammende delle DOA Serie A, per aver utilizzato divise di gioco prive della numerazione sulla parte anteriore delle maglie, come rilevato dagli arbitri nel referto di gara.
-Ammenda di € 200,00 alla Società UNIPOL BRIANTEA84 ASD ETS per violazione delle disposizioni relative alle divise di gioco previste dalle DOA Serie A, in relazione all'art. 43 del Regolamento Tecnico Esecutivo e al Prontuario Tasse e Ammende, per aver utilizzato, con riferimento al giocatore n. 21, una maglia priva del nominativo come rilevato dagli arbitri nel referto di gara.
GARA N°3 DEL 24.10.2026 – Ammenda di € 200,00 alla Società DECO AMICACCI ABRUZZO per aver schierato l'atleta Rodrigues con la maglia n. 4 anziché con la n. 6, come indicato sul Team Statement, in violazione delle disposizioni relative alla documentazione ufficiale di gara previste dalle DOA Serie A 2026/2027.
GARA N°4 DEL 24.10.2026 – Ammenda di € 200,00 alla Società SANTO STEFANO KOS GROUP per aver disputato la gara con divise di gioco prive dei nominativi dei giocatori impressi e ben visibili sul retro delle maglie, in violazione delle disposizioni relative alle divise di gioco previste dalle DOA Serie A 2026/2027.

IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Federica Corso